

CAMERA DEI DEPUTATI N. 267

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, LOBIANCO, BUCCIARELLI DUCCI, TRUZZI, VETRONE, AMADEO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, MANCINI ANTONIO, MICHELI FILIPPO, NEGRARI, PISONI, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, URSO SALVATORE, VICENTINI, ZACCAGNINI

Presentata il 14 giugno 1972

Disposizioni in materia di assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La tutela degli interessi di categoria ci impongono il preciso dovere di evidenziare le discriminazioni sussistenti nei testi legislativi che recano trattamenti minoritari nei confronti dei lavoratori autonomi agricoli, dovere cui puntualmente adempiamo anche per la materia degli assegni familiari ai coltivatori diretti coloni e mezzadri che vengono erogati secondo le disposizioni in vigore, oltre che per i soli figli di età inferiore ai 14 anni, con esclusione quindi di tutti gli altri familiari a carico, con importi tuttora più bassi rispetto ai lavoratori degli altri settori produttivi.

Nella impostazione dei problemi previdenziali della categoria non si può non tenere presenti le linee di sviluppo indicate nel Programma economico nazionale secondo il quale la previdenza, per il settore agricolo in genere e per i lavoratori autonomi agricoli in parti-

colare, deve essere utilizzata come un preciso strumento di redistribuzione del reddito. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il settore agricolo è rimasto vittima del processo di trasformazione della produzione più che in ogni altro settore con l'aggravante impossibilità di trasferire sul consumo l'appesantimento dei costi di produzione.

In tale quadro della nostra azione legislativa deve essere, quindi, inserita la proposta di legge che vi presentiamo e che raccomandiamo alla vostra sensibilità sociale.

Gli articoli 1 e 2 della proposta si riferiscono ai soggetti con l'intento di estendere il beneficio degli assegni a tutti i familiari per i quali ne beneficiano i lavoratori degli altri settori.

Con l'articolo 3 si stabilisce la parificazione dell'importo degli assegni. Nell'ultimo comma di tale articolo è inserita una norma

di interpretazione autentica dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585. Questa disposizione, infatti, nel suo testo letterale comporta una notevole controversia avendo determinato fin dall'entrata in vigore della legge stessa, anziché un miglioramento previdenziale, una vera e propria riduzione di diritti già esistenti per coloro che, oltre a svolgere attività in qualità di coltivatori diretti, esplicano altresì attività di lavoro subordinato. A costoro, infatti, la dizione letterale del testo conferirebbe i soli

assegni per i figli per importi più bassi, e non anche la differenza in più del trattamento spettante per l'attività subordinata e, quindi, per altri familiari a carico.

L'onere di spesa per l'attuazione della legge è stato indicato nella cifra di lire 70 miliardi annui.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo vivamente al vostro attento esame ed alla vostra considerazione le legittime istanze contenute nella presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 ai coltivatori diretti mezzadri e coloni parziari capi famiglia che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni spettano gli assegni familiari per il coniuge, i genitori e per i soggetti indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972 gli assegni sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti ».

ART. 3.

Gli assegni familiari di cui alla presente legge sono corrisposti per l'anno 1973 e per gli anni successivi nelle seguenti misure annue:

per ciascun figlio o persona equiparata lire 70.400;

per il coniuge lire 51.200;

per i genitori ed altri ascendenti lire 28.800.

L'importo indicato nel comma precedente è riferito ad una attività prestata per l'intero

anno. Esso compete in misura proporzionalmente ridotta in relazione ad una riduzione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Con criteri analoghi si procede al calcolo dell'importo spettante in relazione ai carichi di famiglia che sorgano o cessino nel corso dell'anno.

Il pagamento degli assegni è fatto con due rate semestrali.

In seno alla stessa famiglia non è concesso che un assegno per ciascun familiare a carico, anche se il capo famiglia conduca a diverso titolo due o più aziende.

La incumulabilità degli assegni prevista nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585, con altri assegni o trattamenti di famiglia per diversa attività lavorativa si intende riferita agli stessi familiari e fino al limite dei rispettivi importi.

ART. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge con un contributo annuo di lire 70 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.

Per la copertura dell'onere di cui al precedente comma il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere la spesa per il corrispondente importo nello stato di previsione del Ministero per il tesoro per l'esercizio 1973.